



# CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Prot. n.

Reggio Cal. - 6 MAG. 2020

**AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

**AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE  
E DEI SERVIZI

**AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI**

**REGGIO CALABRIA**

**LOCRI**

**PALMI**

**AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO**

**AL SIG. PROCURATORE GENERALE**

**AI SIGG. MAGISTRATI**

**AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**ALL'UFFICIO UNEP**

**SEDI**

**AI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI**

**DI REGGIO CAL.**

**LOCRI**

**PALMI**

**OGGETTO: ART. 83, COMMA 6, DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 (Nuove Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare ) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L.24 APRILE 2020, N. 27 E POI ULTERIORMENTE MODIFICATO CON D.L. 30 APRILE 2020, N.28- MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO CHE VA DAL 12 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020.**

**Si tramette copia del provvedimento in oggetto.**

Il Presidente della Corte  
Dott. Luciano Gerardis



**CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA  
IL PRESIDENTE**

**DECRETO N. 38**

- visti gli art. 83, commi 6 e 7 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020, per come modificato ed integrato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, 36 del decreto-legge n. 23 dell'8.04.2020, e 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020;
- vista la delibera adottata dal CSM in data 26 marzo 2020 in materia di "Emergenza Sanitaria Covid19 Indicazioni logistiche agli uffici Giudiziari;
- ritenuta la necessità di adottare anche per il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, al fine di ridurre al minimo gli accessi agli uffici giudiziari e contrastare efficacemente l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenendone gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;
- tenuto conto della necessità di indicare criteri interpretativi ed operativi uniformi;
- interpellati l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Calabria, l'Autorità sanitaria provinciale ed i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Reggio Calabria;
- sentite le Organizzazioni Sindacali;
- sentiti il Responsabile medico e della sicurezza di questa Corte;
- sentito il Procuratore generale presso questa Corte;

**DISPONE**

con decorrenza immediata ed in relazione al periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 le seguenti misure organizzative:

**1. Disciplina dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, limitazione dell'orario di apertura al pubblico dei medesimi e regolamentazione dell'accesso ai servizi (lett. a - b - c del co. 7):**

Anche a conferma delle misure già adottate con precedenti decreti, dalla data odierna e sino al 31 luglio 2020, salve ulteriori proroghe o modifiche in relazione all'evoluzione del rischio epidemiologico,

- a) L'accesso del pubblico e delle parti processuali agli Uffici della Corte di Appello di Reggio Calabria è sospeso, salvo i casi urgenti ed indifferibili in cui l'accesso avverrà, comunque, nelle forme e modi previsti dalla normativa al fine di evitare la presenza contestuale di più persone nello stesso Ufficio e da assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i presenti;
- b) L'orario di accesso degli utenti esterni rimane regolato dai provvedimenti adottati dalla Presidenza e dal Dirigente amministrativo;
- c) Tutte le istanze, le richieste e le altre comunicazioni provenienti dai difensori o dal pubblico, devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC ai seguenti indirizzi:

CORTE DI APPELLO	<a href="mailto:Prot.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it">Prot.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it</a>
CANCELLERIA CIVILE	Inoltro atti tramite piattaforma PCT <a href="mailto:civile.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it">civile.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it</a>
CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA	Inoltro atti tramite piattaforma PCT <a href="mailto:lavoro.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it">lavoro.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it</a>
CANCELLERIA PENALE	<a href="mailto:sez1.penale.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it">sez1.penale.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it</a> <a href="mailto:sez2.penale.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it">sez2.penale.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it</a> <a href="mailto:penale.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it">penale.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it</a>
CANCELLERIA ASSISE E MISURE DI PREVENZIONE	<a href="mailto:assiseappello.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it">assiseappello.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it</a>
RECUPERO CREDITI	<a href="mailto:recuperocrediti.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it">recuperocrediti.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it</a>

RAGIONERIA	<a href="mailto:ragioneria.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it">ragioneria.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it</a>
SERVIZI AMMINISTRATIVI	<a href="mailto:segramm.ca.reggiocalabria@giustizia.it">segramm.ca.reggiocalabria@giustizia.it</a>

Non sarà ritenuta sussistente una condizione di urgenza per tutti i servizi che possono essere forniti telematicamente.

Sarà tempestivamente trasmesso ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Locri e Palmi il piano del presidio settimanale, con espressa indicazione per ogni settore del personale in servizio, dei relativi numeri telefonici ed indirizzi di posta elettronica.

d) I magistrati, togati ed ausiliari, ed il personale amministrativo sono tenuti ad osservare all'interno dell'ufficio le disposizioni allo scopo adottate in materia dalle Autorità di governo e sanitarie, nazionali regionali e locali, ed a conformarsi agli obblighi comportamentali da esse imposti (comunicazioni, distanziamento sociale, igiene personale, uso di mascherine, ecc.). In ogni caso, non si potrà accedere all'ufficio senza mascherina ed occorrerà far uso dei dispenser e mantenere il distanziamento sociale fino a diversa disposizione di questa Presidenza;

e) l'attività di formazione dei tirocinanti in corso presso questa Corte di Appello ex art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013 e successivamente

integrato dal decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, proseguirà da remoto e senza frequentazione diretta con i magistrati affidatari e con i locali destinati ad attività giudiziaria; sarà cura dei magistrati affidatari stabilire i termini della prosecuzione del tirocinio secondo modalità compatibili con le prescrizioni di legge e amministrative vigenti in materia di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, informandone lo scrivente;

**f)** I Magistrati, togati ed ausiliari, ed il personale amministrativo, al di fuori dei casi disciplinati dall'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria di cui al punto che precede, ove siano venuti in contatto, direttamente o indirettamente, con soggetti di cui è stata accertata la positività al virus COVID - 19, anche in assenza dei relativi sintomi sono tenuti a darne immediata comunicazione al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale e territorialmente competente, dandone comunicazione, altresì, ai Presidenti di Sezione, al Presidente della Corte di Appello, al Dirigente Amministrativo ed ai Direttori Amministrativi di riferimento;

**g)** L'uso dell'ascensore è limitato al massimo a due persone;

**h)** Gli utenti esterni (avvocati, parti, testimoni, ausiliari del giudice, ecc.) si atterranno a loro volta a tutte le prescrizioni in materia di sanità, prevenzione ed igiene richiamate dalla lettera d);

**i)** Le udienze penali saranno celebrate a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p., salvo diversa disposizione del Presidente del Collegio procedente;

**j)** Il Presidente del Collegio procedente è autorizzato a celebrare a porte chiuse le udienze civili e di lavoro pubbliche;

**k)** I Presidenti dei Collegi potranno rinviare, ai sensi e per gli effetti previsti dalla stessa normativa in vigore, i procedimenti che non debbano essere trattati anche a data successiva al 31 luglio 2020.

Riserva ogni modifica alla luce delle eventuali disposizioni che dovessero essere emanate dalle Autorità competenti.

## **2. Linee guida vincolanti per la fissazione, trattazione e rinvio delle udienze penali (lett. d - e - g del comma 7):**

a) dovranno essere fissati e trattati i procedimenti penali, di cui al comma 3 lett. b) e c) dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, ed al comma 2 dell'art. 36 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, e 3 del D.L. n. 28 del 30 aprile 2020, e quindi:

- i procedimenti per i quali nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e l'11 novembre 2020 scadono i termini di cui all'art. 304 comma 6 del codice di procedura penale,
- i procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005 n. 69,
- i procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale,
- i procedimenti in cui sono applicate misura di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive,

- i procedimenti penali che presentano carattere d'urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all'art. 392 cpp dichiarati urgenti dal giudice su richiesta di parte con ordinanza motivata e non impugnabile e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti od i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, anche i procedimenti, di cui ai nn. 1, 2 e 3 del comma 3 art. 83 citato, e precisamente:
- i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354;
- i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

Con riferimento a tali procedimenti di cui ai nn. 1, 2 e 3 del comma 3 art. 83 citato, al fine di consentire la tempestiva prenotazione dei collegamenti audio video per gli imputati che partecipano a distanza con le modalità di cui all'art. 146 bis disp. att. c.p.p. nonché l'espletamento di ogni altro adempimento propedeutico alla celebrazione dell'udienza, specie in ragione della ridotta presenza del personale di cancelleria, limitata a soli presidi per le udienze e per gli adempimenti urgenti, i giudici inviteranno i difensori, che non l'abbiano già fatto spontaneamente, a comunicare tramite gli indirizzi PEC delle sezioni, entro le ore 10:00 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza, la loro volontà o quella dei loro assistiti alla trattazione del processo .

La celebrazione delle udienze penali pubbliche avverrà a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 cpp, salva diversa motivata deliberazione del giudice che procede.

La partecipazione all'udienza delle persone detenute, internate od in stato di custodia cautelare avverrà, ove possibile e compatibilmente con le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis del D.lvo n. 271 del 28 luglio 1989, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto secondo le modalità individuate e con l'impiego degli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia e dalle circolari della DGSIA del 9 marzo 2020 e del 27 febbraio 2020. Si autorizzano i magistrati a conformarsi al protocollo distrettuale adottato in data 30 marzo 2020 per la specifica regolamentazione delle modalità di celebrazione delle udienze mediante collegamento da remoto ai sensi del comma 12 dell'art. 83 D.L. 18/2020, al cui contenuto si fa qui rinvio e da intendersi parte integrante del presente provvedimento, in quanto compatibile con la normativa introdotta dai commi 12 bis e 12 quinquies dello stesso art. 83, come modificati dal D.L. n. 28 del 30.4.2020.

b) Non vanno trattati e devono essere rinviati tutti i procedimenti penali non rientranti tra quelli indicati alla lett. a. In proposito viene autorizzato, ad ogni effetto di legge compreso quello di cui al comma 9 dell'art. 83 D.L. citato, il rinvio di tali procedimenti a data successiva al 31 luglio 2020. Si invitano i magistrati a ricorrere preferibilmente per i rinvii all'adozione di un provvedimento fuori udienza.

Le comunicazioni e le notificazioni agli imputati ed alle altre parti private degli avvisi e dei provvedimenti, adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83 citato e dell'art. 10 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, sono eseguite mediante invio all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, ferme

restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

### **Affari minorili**

Saranno rinviati d'ufficio gli affari penali minorili non rientranti tra quelli trattabili per legge o su istanza del difensore e/o dell'interessato. Nel caso di trattazione si rimanda alle modalità indicate al p.2 del presente provvedimento.

### **3. Linee guida vincolanti per la fissazione, trattazione e rinvio delle udienze civili (lett. d - e - g del co. 7):**

#### **Sezione civile**

Verranno trattati nel periodo fino al 31 luglio 2020, di massima e salva la valutazione di specifiche urgenze, i procedimenti contenziosi ordinari più risalenti, se già fissati per la precisazione delle conclusioni, nonché i procedimenti che richiedono definizione in tempi brevi (istanze inibitorie, ricorsi in materia elettorale e fallimentare, in materia di famiglia e della persona, di protezione internazionale, ricorsi per correzione di errori materiali) e siano definibili sulla base degli atti presenti nel fascicolo telematico, per i quali non risulti indispensabile la presenza personale dei difensori, delle parti, di ausiliari, di testimoni.

Le date di udienza destinate alla trattazione di tali procedimenti saranno individuate con provvedimenti del presidente della sezione, comunicati con congruo anticipo –di massima, 15 giorni prima dell'udienza- ai difensori delle parti, contenenti la esposizione delle modalità (ad es. lettera h, comma 7 art. 83 DL) secondo le quali si terrà la udienza (vedi *infra* par. 5).

Tutti gli altri procedimenti saranno rinviati d'ufficio a date successive al 31 luglio 2020, limitando il numero di procedimenti fissati per ogni udienza in termini compatibili con una ordinata trattazione e con l'esigenza di assicurare il distanziamento interpersonale di sicurezza.

La trattazione a porte chiuse (ex art. 83 D.L. 18/20, comma 7 lettera e) sarà disposta con singoli provvedimenti soltanto in caso di effettiva necessità.

Le udienze collegiali della sezione civile destinate ai procedimenti contenziosi ordinari e ai procedimenti a carattere di urgenza, nel periodo sino al 31 luglio 2020 si svolgeranno, di regola, con le modalità di cui al comma 7 lettera h) dell'art. 83 D.L. 18/20 (*scambio e deposito in telematico di note scritte e adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*)

Il collegio sarà composto -salva diversa indicazione contenuta nel decreto di fissazione dell'udienza- dal Presidente della sezione, dal consigliere di maggiore anzianità e dal relatore del singolo procedimento da trattare.

Con le stesse modalità saranno tenute le udienze del collegio integrato dai Giudici Ausiliari in appello, limitatamente ai procedimenti, fissati per la precisazione delle conclusioni più risalenti -salva la valutazione di specifiche urgenze- individuati dal presidente del collegio, con provvedimenti di fissazione comunicati ai difensori delle parti, di regola, 15 giorni prima della singola udienza.

Tutte le altre cause sui ruoli del collegio integrato saranno opportunamente differite d'ufficio con provvedimenti del presidente del collegio stesso a date successive al 31 luglio 2020.

Nei casi in cui sia richiesta la presenza in udienza di soggetti diversi dai difensori delle parti (giuramento CTU, chiarimenti CTU, esame testi, interrogatorio, comparizione personale delle parti, etc.) non sono applicabili le modalità di cui alla lettera h) e sarà disposto rinvio d'ufficio del procedimento a data successiva al 31 luglio.

### **Sezione Lavoro**

Verranno trattati soltanto i procedimenti urgenti e più risalenti, nonché definibili sulla base degli atti esistenti in telematico, salve speciali ragioni di urgenza che consiglino integrazioni documentali, che verranno disposte caso per caso, con rinvio d'ufficio degli altri a date successive al 31 luglio 2020.

Per la trattazione, la forma stabilita dall'art. 83 comma 7 lett. e) verrà utilizzata soltanto in casi di effettiva necessità, da valutarsi caso per caso.

Verrà utilizzata, di regola, la modalità stabilita dall'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 18 del 17 marzo 2020 (lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice).

Per i soli procedimenti soggetti al rito del lavoro e per i quali è prevista normalmente la lettura del dispositivo in udienza, le parti potranno formulare esplicita e motivata richiesta preventiva di discussione orale, con riserva di valutazione da parte del Collegio, che eventualmente potrà disporre la trattazione nelle forme stabilite dall'art. 83 comma 7 lett. f) dandone in tal caso comunicazione ai procuratori delle parti almeno 10 giorni prima dell'udienza, oppure rinviare a udienza successiva al 31 luglio 2020.

Le date già fissate per le udienze non rinviate d'ufficio rimarranno ferme, quale riferimento temporale per gli adempimenti processuali delle parti, con la previsione dei medesimi incumbenti per i quali erano fissate.

Il Collegio sarà composto secondo le regole già in vigore presso la Sezione Lavoro.

La modalità di cui alla lett. h) dell'art. 83 comma 7 d.l. n. 18/2020 non si applica quando è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La modalità di cui alla lett. f) dell'art. 83 comma 7 d.l. n. 18/2020 non si applica quando è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dalle parti e dagli ausiliari del giudice.

### **4. Previsione di svolgimento di udienze civili mediante collegamenti da remoto (lett. f del comma 7)**

#### **Sezione Civile**

Nel periodo sino al 31 luglio 2020 la sezione civile non prevede di poter tenere udienze con le modalità di cui alla lettera f) del comma 7, non apparendo allo stato compatibile il notevole numero di cause (spesso con più di due parti) da trattare in ogni singola udienza con le limitate disponibilità di personale amministrativo e con i tempi sensibilmente dilatati della trattazione di ogni singolo procedimento in collegamento da remoto.

## **Sezione Lavoro**

La sezione terrà udienza con le modalità di cui alla lettera f) comma 7 limitatamente ai procedimenti non differibili, valutati caso per caso, rispetto ai quali è stata richiesta dalle parti la discussione orale.

### **1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto**

1. Prima dell'udienza il Presidente di Sezione emetterà un decreto che farà comunicare dalla cancelleria ai procuratori delle parti con congruo preavviso, e comunque non inferiore a 7 giorni - non meno di 3 giorni in caso di improrogabili ragioni di urgenza, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel decreto stesso.

Il decreto conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, fatta salva la possibilità per l' Avvocato di rappresentare, a mezzo pec da inviare tramite pct, un problema tecnico entro le ore 12.00 del giorno fissato per l' udienza o di avvisare telefonicamente (ad una utenza che si deve garantire operativa) la Cancelleria del predetto problema.

Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come *link* nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere, in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

4) Le udienze da remoto verranno fissate a orari distinti e congruamente distanziati.

6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

### **2. Svolgimento dell'udienza da remoto**

L'udienza sarà tenuta da magistrati che si troveranno all'interno dell'ufficio.

Nel verbale di udienza il Presidente del Collegio:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, condifensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della tempestiva e regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;



4. Il Collegio, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il presidente del collegio disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere presente in ufficio, che potrà curare anche la verbalizzazione;
6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal collegio deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
8. al termine dell'udienza il Presidente del Collegio inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che, per quanto loro compete, lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
9. il Presidente dà lettura del verbale di udienza;
10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto, tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

**5) Svolgimento delle udienze civili con scambio e deposito in telematico di note scritte (lett. h del comma 7).**

**Sezione Civile**

1) L'udienza si svolge senza la presenza fisica nell'ufficio degli avvocati, dei magistrati e del cancelliere. Non è prevista la redazione di un verbale.

Le modalità di cui alla lettera h) non si applicano quando è richiesta la presenza di testimoni, CTU o altri soggetti diversi dai difensori delle parti.

2) Il presidente della sezione, con congruo anticipo rispetto alle date delle singole udienze del periodo in oggetto, individua le cause che possono essere trattate con il sistema "cartolare", emette il decreto di fissazione dell'udienza. Il decreto conterrà l'avviso che l'udienza verrà tenuta secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lettera h D.L. 18/20e che il mancato deposito cartolare sarà valutato ai fini di cui agli artt. 348 o 309 cpc, e la assegnazione alle parti di termine sino a 7 giorni prima della data fissata per l'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed ulteriore termine, sino alle ore 13 del giorno fissato per

l'udienza, per eventuali repliche.

3) La cancelleria provvede tempestivamente, di massima 15 giorni prima dell'udienza, a comunicare ai difensori delle parti costituite il decreto di cui al punto precedente e ad inserire nello "storico" del fascicolo la annotazione "trattazione scritta".

4) I difensori depositeranno in via telematica, entro i termini assegnati come sopra, delle note scritte da intestarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare) contenenti istanze e conclusioni. In caso ciò non avvenga il mancato deposito sarà considerato -previa verifica della ritualità della comunicazione del decreto di fissazione d'udienza- equivalente a mancata comparizione all'udienza.

5) quanto ai procedimenti a carattere di urgenza, ove il fascicolo processuale non sia interamente composto da documenti informatici il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, unitamente alle note scritte di cui al punto 4), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti precedentemente depositati in forma cartacea. Ove i procuratori delle parti comunicassero di essere impossibilitati ad effettuare tale deposito, l'udienza verrà differita.

6) Il collegio, composto -salve diverse indicazioni contenute nel decreto di fissazione della udienza "cartolare"- dal presidente della sezione, dal consigliere più anziano e dal relatore del singolo procedimento, verifica la ritualità della comunicazione a cura della cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza.

7) Alla scadenza del termine delle ore 13 del giorno fissato per l'udienza la causa si intende assunta automaticamente in riserva e dalla stessa data decorreranno i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti, sia ex art. 348 cpc o 309 cpc, sia di ammissione mezzi istruttori o di rinvio (ad esempio con invito a documentare la avvenuta notifica dell'appello), contenenti l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione, sia di assunzione della causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, che decisori con motivazione contestuale.

Nel provvedimento che dispone la assunzione della causa in decisione verranno assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc per memorie e repliche, con indicazione della decorrenza dei medesimi a far data dalla comunicazione ai procuratori delle parti.

8) se la causa è stata fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per la decisione, il foglio di PC conterrà anche una sintesi di quella che avrebbe potuto essere la discussione orale. Nel giorno della udienza il collegio emetterà, con unico provvedimento, la ordinanza di assunzione in decisione e la sentenza con motivazione contestuale, la cui comunicazione telematica integrale sostituirà la lettura della sentenza in udienza. L'udienza sarà considerata chiusa solo dopo tale deposito.

9) i provvedimenti del giudice sono depositati telematicamente mediante l'applicativo Consolle.

### **Sezione lavoro**

1) Il Presidente della Sezione emette e fa comunicare dalla cancelleria, con congruo preavviso, di regola quindici giorni prima dell'udienza, decreto con cui si avvisano procuratori delle parti che l'udienza verrà svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020, assegnando termine fino a sette giorni prima della data fissata per l'udienza, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e ulteriore termine, fino alle ore 13,00 del giorno fissato per l'udienza, per eventuali repliche.

Il decreto conterrà l'indicazione che il mancato deposito di note fino alle ore 13.00 della data fissata per l'udienza "cartolare" sarà valutato ai fini di cui agli artt. 348 e 309 c.p.c.

2) nelle cause soggette al rito del lavoro e che, secondo la disciplina ordinaria, dovrebbero essere

definite con lettura del dispositivo in udienza, nelle prime note, da depositare almeno sette giorni prima, le parti potranno formulare esplicita e motivata istanza di discussione orale, con riserva di valutazione da parte del Collegio, che eventualmente provvederà a disporre la trattazione nelle forme stabilite dall'art. 83 comma 7 lett. f), dandone avviso ai procuratori delle parti almeno quattro giorni prima dell'udienza, oppure a rinviare a udienza successiva al 31 luglio 2020.

3) la cancelleria provvederà a comunicare nei termini stabiliti il decreto di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e a inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "*trattazione scritta*";

4) salve specifiche esigenze che verranno valutate caso per caso, restano ferme le date di udienza già fissate, secondo il calendario della Sezione. Il mancato decorso di eventuali termini per effetto della sospensione di cui all'art. 83 D.L. n. 18/2020 come prorogati dall'art. 36 D.L. n. 23/2020 comporterà il differimento dell'udienza.

5) I difensori depositeranno, in via telematica, nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (*o dicitura similare*), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.

6) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT. Ove i procuratori delle parti comunicassero di essere impossibilitati ad effettuare tale deposito, l'udienza potrà essere rinviata.

7) il Collegio, alla data fissata per l'udienza, verifica la regolarità della comunicazione del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorreranno i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti fuori udienza, sia istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori, che andranno depositati, con motivazione contestuale, mediante applicativo Consolle, nei termini fissati dal codice per ciascun tipo di rito e, per le cause soggette al rito del lavoro, mediante deposito del dispositivo nel giorno dell'udienza e della motivazione nei termini di legge. L'ordinanza o la sentenza verranno immediatamente comunicati dalla Cancelleria alle parti.

8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

### **Affari minorili**

Le udienze della Sezione competente per gli affari minorili civili saranno trattate, nelle udienze tabellarmente previste il primo martedì e il primo giovedì del mese, rispettivamente con la composizione: Di Landro, Palumbo, Varrecchione (Minniti); Tarzia, Barillà, Lauro (oltre esperti).

a) secondo le modalità dell'udienza cartolare (qualora ne ricorrano i presupposti), come disciplinata dall'art. 83 c. 7 lettera h) rinviando, per le modalità attuative a quanto indicato per la sezione civile al punto 5 del presente decreto.

La camera di consiglio, integrata dagli esperti minorili, cui verrà data preventiva comunicazione telefonica del giorno e dell'orario, avverrà, con preferenza, tramite collegamento da remoto con la

piattaforma Teams, o, in caso diverso, presso la locale Corte d'Appello;

b) attraverso modalità di svolgimento da remoto, ex art. 83 comma 7 lettera f), secondo quanto previsto per la sezione lavoro al punto 4 del presente decreto, in quanto compatibili.

Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare via *pec* con preavviso di almeno 7 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione.

I Componenti privati che integrano i collegi e le camere di consiglio potranno partecipare all'udienza da remoto, attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, tramite "invito" trasmesso per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito link;

c) trattazione nell'aula d'udienza:

Qualora sia necessaria la trattazione in udienza, è in facoltà dei difensori e del pubblico ministero partecipare alle attività processuali da remoto con la piattaforma Teams, previa segnalazione alla autorità giudiziaria che procede, comunicando alla cancelleria, a mezzo PEC, nei tre giorni successivi alla notifica dell'avviso di fissazione, delle modalità con le quali parteciperanno all'udienza (sala d'udienza o da remoto, mediante collegamento telematico). In caso di mancata comunicazione, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione dall'aula d'udienza. L'ufficio del P.G. garantisce la partecipazione da remoto, e, se ritenuto necessario, presso l'aula d'udienza.

### **Corte d'assise d'appello (Sezioni I e II)**

Ci si riporta ai criteri indicati con riferimento alla trattazione degli affari penali al punto 2. del documento che valgono a tutti gli effetti anche per i processi d'assise: rinvio dei processi a piede libero (non sono allo stato ravvisabili eccezioni con riferimento a possibili situazioni di urgenza) e trattazione di quelli con detenuti nei limiti e con i presupposti specificati in precedenza.

Si autorizza il rinvio a dopo il 31 luglio dei procedimenti in materia di ingiusta detenzione, nonché dell'udienza per incidenti d'esecuzione, salvo per quest'ultima che venga rappresentata dalle difese per ciascun procedimento una particolare urgenza, da valutare, nei tre giorni antecedenti a tale data.

### **Sezione Misure di Prevenzione**

Tutte le udienze dei mesi di maggio, giugno e luglio sono rinviate a data successiva al 31 luglio, sempre che per ciascun procedimento non ne sia richiesta la trattazione nei tre giorni antecedenti alla data d'udienza.

Il Presidente di Sezione rinvierà le predette udienze, tenendo conto, per le misure di prevenzione patrimoniali della scadenza dei termini di efficacia, ad altre date dei mesi di settembre, ottobre e novembre.

.....

Le linee guida di cui al presente protocollo avranno efficacia fino al 31 luglio 2020, o fino alla diversa data che dovesse essere prevista per la fase emergenziale, e decadranno automaticamente al sopraggiungere di tale data.

.....

11



.....

Si comunichi ai Procuratore Generale, ai Capi degli uffici del distretto, ai Sigg. Magistrati della Corte d'Appello al Dirigente Amministrativo, all'Ufficio Unep, al Consiglio Giudiziario ,al Consiglio Superiore della Magistratura, ed ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Reggio Calabria  
Reggio Calabria, 6 maggio 2020.

Il Presidente della Corte d'appello  
Dott. Luciano Gerardis

